



## Condizioni complementari (CC)

Edizione ottobre 2015

### Merce refrigerata

8117

#### **Art. 1 Pericoli e danni assicurati / Estensione della copertura**

Risulta assicurata, nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio, la deperibilità di merci refrigerate a seguito di malfunzionamento della refrigerazione nei contenitori refrigerati, nelle vetrine refrigerate e nelle camere refrigeranti del contraente dell'assicurazione.

Si ritiene sopravvenuto un caso di sinistro qualora, a seguito di un difetto del gruppo frigorifero o di un'imprevista interruzione nella fornitura di corrente all'esercizio assicurato, la merce refrigerata risulta deperita e quindi non ne è più ammessa la vendita (per es. medicinali) o non può più essere utilizzata per la vendita a causa della perdita di qualità (per es. fiori). Gli alimenti per il consumo umano si considerano deperiti se non rispondono più alle disposizioni di legge (cfr. art. 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari - ODerr).

La somma assicurata concordata è disponibile soltanto una volta per ogni anno assicurativo.

#### **Art. 2 Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni agli apparecchi stessi nonché i casi di malfunzionamento della refrigerazione causati da:

- Incendio, esplosione e danni della natura;
- Danni d'acqua coperti dall'assicurazione di base;
- Un'errata manipolazione o un'impostazione sbagliata del refrigeratore;
- Vetustà dei refrigeratori (durata in servizio superiore ai 15 anni) o negligenza nella manutenzione (rispetto a quella tipica del settore). In caso di impianti di refrigerazione murati e camere per le merci refrigerate non sussiste alcuna limitazione d'età se è possibile dimostrare che la manutenzione è stata eseguita a cadenza regolare.

Non rientrano inoltre nella copertura assicurativa i danni a seguito di:

- Deposito troppo prolungato in termini di tempo (immagazzinamento protratto).

Per gli alimentari si applicano le seguenti esclusioni supplementari:

- Infestazione da acari, listeria e salmonella;
- Deperibilità microbica;
- Infezione da agenti patogeni di una malattia infettiva;
- Numero eccessivo di germi complessivi,

salvo se il contraente o l'avente diritto dimostra che i danni hanno un nesso di causalità adeguato con un difetto dell'apparecchio o un'interruzione di corrente non preannunciata (cfr. art. 1 delle Condizioni complementari).

#### **Art. 3 Calcolo dell'indennità**

Viene rimborsato il prezzo d'acquisto determinante nel giorno del sinistro, con l'aggiunta delle spese di produzione per la merce prodotta e lavorata in proprio.

**Art. 4 Franchigie**

---

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi aggiuntivi ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

**Art. 5 Disposizioni generali**

---

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

**Il vostro partner contrattuale**

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazionedeimestieri.ch](http://www.assicurazionedeimestieri.ch)

ZB08\_8117\_05\_I